



COVID-19: Linee-guida ENplus®

BRUXELLES, 16/03/2020

V.2 (29/04/2020)

La certificazione del pellet
numero uno al mondo

Premessa

Il diffondersi della pandemia da COVID-19 ha comportato restrizioni nelle possibilità di spostamento che stanno impattando sulle ispezioni ENplus®. Questo documento fornisce alle aziende coinvolte da restrizioni sanitarie e alla mobilità una linea-guida sull'attuazione dei requisiti ENplus® durante questo periodo.

1. Campo di applicazione

- 1.1. L'Organismo di certificazione deve informare il **Gestore competente** dello schema ENplus® in merito alle aziende coinvolte dall'evento COVID-19, in base alla propria valutazione.
- 1.2. L'Organismo di certificazione deve istituire e **documentare una politica e un processo** che delineino i passi che esso intende compiere nel caso in cui un'azienda certificata sia coinvolta dall'evento COVID-19. La documentazione deve essere resa disponibile su richiesta del Gestore competente.
- 1.3. Non appena le restrizioni sanitarie e alla mobilità siano state revocate, le ispezioni devono essere condotte secondo quanto prescritto dal Manuale ENplus®.
- 1.4. Le disposizioni qui riportate si applicano esclusivamente **alle aziende che sono coinvolte dall'evento COVID-19**, in base alla valutazione dell'Ente di certificazione. In nessun altro caso esse trovano applicazione.

2. Ispezioni

- 2.1. Il calendario delle ispezioni deve essere adattato finché le restrizioni sanitarie e alla mobilità rimangono in vigore.
- 2.2. L'**ispezione iniziale** deve essere posticipata per un periodo **non superiore a 6 mesi dalla data di primo rilascio di questo documento (16/03/2020)**.
 - 2.2.1. L'Organismo di certificazione può prevedere che una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ*, che possano verificarsi le condizioni idonee alla conduzione della verifica ispettiva (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). I risultati ispettivi devono essere riesaminati al termine del periodo di sei mesi e rivalutati di conseguenza. L'Organismo di certificazione deve informare il Gestore competente dello schema ENplus® dei casi in cui una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ* sulla base dei requisiti del Manuale ENplus®, Parte 2, sezioni 3.3 e 4.3.
- 2.3. Le scadenze di ± 3 mesi per le **ispezioni di sorveglianza** che ricadano all'interno del periodo di restrizione sono estese per un periodo **non superiore a 6 mesi dalla data di primo rilascio di questo documento (16/03/2020)**.
 - 2.3.1. L'Organismo di certificazione può disporre una ispezione da remoto in sostituzione di una ispezione fisica *in situ*, posto che non siano emerse non conformità di tipo A oppure reclami pendenti nel corso dell'ispezione precedente e che possano verificarsi le condizioni idonee alla conduzione della verifica ispettiva (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). L'Organismo di certificazione deve informare il Gestore competente dei casi in cui una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ* sulla base dei requisiti del Manuale ENplus®, Parte 2, sezioni 3.3 e 4.3.
- 2.4. Le scadenze per le **ispezioni di rinnovo** che ricadano all'interno del periodo di restrizione sono estese per un periodo di **6 mesi dalla data di rilascio di questo documento**.
 - 2.4.1. L'Organismo di certificazione può prevedere che una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ*, posto che non siano emerse non conformità di tipo A oppure reclami pendenti nel corso dell'ispezione precedente e che possano verificarsi le condizioni idonee alla conduzione della verifica ispettiva (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). I risultati ispettivi devono essere riesaminati al termine del periodo di sei mesi e rivalutati di conseguenza. L'Organismo di certificazione deve informare il Gestore competente dello schema ENplus® dei casi in cui una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ* sulla base dei requisiti del Manuale ENplus®, Parte 2, sezioni 3.3 e 4.3.
- 2.5. Il **rinnovo dei certificati** coinvolti dalle restrizioni è esteso per un periodo di **sei mesi**. Il contratto di licenza ENplus® collegato a tali certificati non sarà soggetto a cessazione automatica.

3. Sospensioni e revoche

- 3.1. Le sospensioni che richiedono **azioni correttive in situ** devono rimanere in vigore fino a quando non possa avvenire la verifica delle azioni correttive.
- 3.2. L'Organismo di certificazione può prevedere una ispezione alternativa da remoto purché esso disponga dell'assicurazione che sia disponibile un insieme sufficiente di evidenze.
- 3.3. La scadenza per le non-conformità pendenti di tipo C di cui sia necessaria la verifica è estesa per un periodo di sei mesi.
- 3.4. La mancata verifica di azioni correttive dovuta alle restrizioni connesse al COVID-19 **non deve condurre alla revoca** del certificato.

4. Comunicazione alle aziende licenziatricie dell'uso del marchio

- 4.1. Il Gestore competente dello schema ENplus® dovrebbe informare per iscritto le aziende certificate coinvolte che abbiano un certificato scaduto del fatto che esse non saranno soggette alla cessazione automatica del loro contratto di licenza fintantoché queste linee-guida rimarranno in vigore.

5. Prescrizioni finali

- 5.1. Nella valutazione degli Organismi di certificazione, dovrebbero essere valutati anche rischi di carattere nazionale o locale (cancellazione dei voli, rischi alla salute, ecc.).
- 5.2. Alcune legislazioni hanno previsto specifiche misure in merito al diffondersi della pandemia da COVID-19.